



**COMUNE DI
MOLINO DEI TORTI**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

30

DELIBERAZIONE N.

Trasmessa alla Sezione Provinciale del
CO.RE.CO. con elenco N.

in data

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR-
BANI.

OGGETTO:

L'anno millenovecentonovantacinque addì **VENTITRE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore
11 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Il'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	TORTI PIER VINCENZO	SI	
2	CALDIROLA RENATO	NO	SI
3	MEGARDI ALESSANDRO	SI	
4	FARA MONICA	SI	
5	CANTELLI MASSIMO	SI	
6	TORTI PIER MAURO	SI	
7	SOLDINI GIACOMINO	SI	
8	GIACOBONI MAURA in BALDUZZI	SI	
9	ZAMBEUNI PATRIZIO	SI	
10	PASQUALI GIANNINO	SI	
11	TORTI REMOALDO	SI	
12	SOLDINI TECLA	SI	
13	CREPALDI FRANCO	SI	
	TOTALI	12	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **BARBALINARDO**
att. sa **ROSANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Geom. **PIER VINCENZO**
TORTI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nuova disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabilita al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e rilevato che per l'applicazione della tassa predetta l'art. 68 del decreto dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare apposito Regolamento del quale nello stesso sono indicati i contenuti;

VISTO il testo del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni formato dal responsabile dell'Ufficio di Segreteria con la collaborazione degli Uffici Comunali competenti secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta Comunale che lo propone all'approvazione del Consiglio;

Visto l'art. 32, secondo comma, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n° 142;

Visto il D.P.R. 19 settembre 1982, n° 915;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art.53 della Legge n° 142/90;

Con voti n.12 su n. 12 presenti

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto di n° 21 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto.
2. Di disporre la pubblicazione, l'invio all'organo regionale di controllo e entro trenta giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68, comma terzo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507.



REGIONE PIEMONTE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI ALESSANDRIA

nell'adunanza del 19/10/95 con decisione n. 10339

LA SEZIONE

Esaminata la deliberazione n. 30 C.C. in data 23/9/95
dal Comune di Molino dei Torti;
Visto l'art. 22 della L.R. 40/1994, non ha riscontrato
vizi di legittimità dell'atto, per quanto di competenza.

2183

IL SEGRETARIO
b Dr. Giuseppe Fornaro

F. b IL PRESIDENTE
Avv. Giampiero Mazzone

Copia conforme all'originale
Alessandria, li 25 OTT. 1995
IL SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe FORNARO)



Prot. n. 17169

17

25 OTT. 1995

Al sig. sindaco
del Comune di

MOLINO DEI TORTI

D'ordine del Presidente, si trasmette in copia conforme
la suesata decisione.

IL SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe Fornaro)



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Articolo 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22/2/94, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15/11/93, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19/9/82, n. 915, in conformità all'art. 59 del Dlgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Articolo 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, la presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Articolo 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente ufficio comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Articolo 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 8 condomini

aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre 8 condomini

Articolo 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.lgs. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento.

Articolo 10

Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

Articolo 11

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

Articolo 12

Denunce

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui al precedente art. 6 hanno l'obbligo di presentare apposita denuncia presso lo specifico gli Uffici comunali, che rilascia la relativa ricevuta, utilizzando gli appositi modelli predisposti e disponibili, da compilare in ogni loro parte.
2. Il modello di denuncia, di cui al comma 1, debitamente compilato e sottoscritto da uno dei coobbligati al pagamento della tassa, comporta la regolare iscrizione a ruolo delle superfici indicate per gli anni denunciati (art. 72, comma 1, del Decreto), senza che sia necessario emettere apposito avviso di accertamento. L'avviso di accertamento si rende, invece, necessario nel caso di rettifica d'ufficio di quanto denunciato dal soggetto passivo, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del Decreto.
3. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante da relativo timbro.

14. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli che, secondo il richiedente, danno diritto all'agevolazione.

Articolo 13

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. //

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 14

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Articolo 15

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria di lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/81.

4. La denuncia d'inizio occupazione o detenzione (DENUNCIA originaria o INIZIALE) deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

5. E' considerata alla stessa stregua della DENUNCIA iniziale, di cui al precedente comma 3, anche quella di VARIAZIONE dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perchè diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto. Nel caso di denuncia di variazione che comporti la sostituzione di superfici già iscritte a ruolo con altre di metratura inferiore si procede allo sgravio o rimborso della differenza a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione in diminuzione è stata presentata.

6. La cessazione, totale o parziale dell'occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio, a valere dal primo ruolo utile, nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. In ogni caso, su richiesta del contribuente, l'abbuono della Tassa previsto dalla legge decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia, nei limiti di cui al comma 3 del precedente art. 18.

7. Alla denuncia originaria ed a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia può essere allegata, ovvero richiesta dall'Ente impositore, la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.

8. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali inosservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento.

9. L'Amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare, in uno con l'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del Decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da addebitare ai singoli condomini ai sensi dell'art. 8.

10. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla Tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di denunciare la variazione dell'intestatario del tributo.

11. La richiesta di detassazione, riduzione e/o agevolazione, se presentata nei termini di legge, produce effetto a decorrere dall'anno di imposta successivo.

12. La denuncia deve contenere l'indicazione degli elementi e dei dati di cui all'art. 70 comma 3, del Decreto, nonché di quelli richiesti dal modello predisposto dal Comune.

13. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali e delle aree cessati.

Articolo 16

Accertamento, Riscossioni e contenzioso

1. Il Comune, tramite l'ufficio tributi esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base della gestione annuale della Tassa attuata dal Responsabile di cui al successivo art. 27.

3. Gli avvisi di accertamento, contenenti gli elementi identificativi indicati dall'articolo 71, comma 2, del Decreto, sono notificati al Contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29/09/73 n. 600, ovvero a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Essi sono sottoscritti dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio e debbono contenere l'indicazione dell'Organo presso il quale può essere proposto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere proposto.

4. Le variazioni dell'ammontare della Tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

5. Il recupero della Tassa dovuta può avvenire:

a) in caso di OMESSA DENUNCIA, iniziale o di variazione, con l'avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata;

b) in caso di DENUNCIA INFEDELE o INCOMPLETA con l'avviso di accertamento in rettifica notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo, di cui al presente, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto, può:

a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e delle aree;

b) richiedere notizie, relative ai locali ed alle aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree stesse, nonché agli Amministratori del Condominio ed ai responsabili dei centri commerciali integrati e dei locali in multiproprietà;

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;

d) richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare la non tassabilità di un parte o di tutta la superficie, teoricamente assoggettabile alla tassa, in quanto rientrante nella fattispecie previste dal D.P.R. 915/82 o da altre disposizioni normative.

7. I dipendenti dell'Ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento sono tutti i dipendenti, anche

straordinari, comunque in servizio, ed anche personale di soggetti privati o pubblici incaricati della rilevazione delle superfici e della loro destinazione d'uso.

8. Qualora il Responsabile del Servizio, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, entro i termini di legge, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o riformarlo.

9. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione, di riduzione o di agevolazione.

10. La riscossione della Tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

11. Gli importi del tributo ed addizionali, accessori e soprattasse, sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73, riducibili a due su autorizzative del Direttore Generale delle Entrate per il Piemonte e Valle d'Aosta, sezione staccata di Alessandria.

12. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate è ammesso soltanto:

a) su istanza scritta del contribuente;

b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;

c) se il debito riguarda anche tributi arretrati;

ed è disposta, su proposta del responsabile del Servizio, con atto del Sindaco, nel quale deve comunque essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggior rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

Articolo 17

Sgravi e Rimborsi

1. Gli sgravi ed i rimborsi della Tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il presente regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazioni della Tassa stessa quale dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

4. Per "notifica del ruolo", di cui all'art. 75, comma 2, del decreto, si intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora di cui rispettivamente agli articoli 25 e 46 del D.P.R. 602/73, effettuata a cura del Concessionario per la riscossione dei tributi.

Articolo 18

Responsabile del Servizio

1. La Giunta Comunale designa il Responsabile del Servizio cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Smaltimenti Rifiuti Solidi Urbani Interni. Egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il suo nominativo deve essere comunicato al Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

Articolo 19

Norme Transitorie e Finali

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina legislativa e delle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere presentate, entro il 30 settembre 1996 (ovvero alla data stabilita per legge), agli Uffici Comunali.

a) le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte o tasse in base al precedentemente ordinamento. In particolare, i soggetti interessati debbono denunciare, comprovandone la superficie, i locali e le aree scoperte operative o pertinenziali;

b) le denunce da parte dei condomini dei locali e delle aree occupati in uso esclusivo nonché la quota di quelli in uso comune addebitabile ai singoli occupanti, ai sensi dell'art. 8. del presente regolamento;

c) l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi soggetti responsabili (amministratori e gestori responsabili).

2. Fino a quando non saranno insediate le Commissioni Tributarie Provinciali di cui ai DD.Lgs. 31/12/92, n. 545 e 546, il ricorso previsto all'art. 22, comma 3, del presente Regolamento va diretto alla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte- sezione staccata di Alessandria, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.

3. In relazione alla scadenza di cui al comma 1, si precisa che la tassazione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie, di quelle operative e delle parti comuni condominiali, decorrerà dal 1° gennaio 1997 ovvero da altra data stabilita per legge.

Articolo 20

Abrogazioni e Sostituzioni

1. Dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, così come fissate dal successivo art. 21, sono abrogate quelle contenute nel previgente Regolamento, fatta salva l'applicazione transitoria prevista dalla legge e dal presente Regolamento.

2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione, contenuta in altro Regolamento comunale, contraria o incompatibile con quelle del presente.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle per le quali specifiche disposizioni di legge prevedono una decorrenza differita.

PARERI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 53 - comma 2°)

- VISTO: si esprime parere favorevole per quanto di competenza;
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni qui allegate;

li 23/09/1995

IL SEGRETARIO COMUNALE



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Rt art.53 L.142/90) RD ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA (Art.55 - comma 5° legge 142/1990).

VISTO: Si esprime parere favorevole e si attesta che esiste la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo ~~1000~~ del bilancio 1995 e viene assunto il relativo impegno di spesa.

VISTO: si esprime parere contrario in ordine alla regolarità contabile per le motivazioni qui allegate;

li, *****

L'ADDETTO AL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE



PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' (art.53 - legge 142/1990).

- VISTO: Si esprime parere favorevole .
 VISTO: Si esprime parere contrario per le motivazioni qui allegate.

li 23/09/1995

IL SEGRETARIO COMUNALE



Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo Sezione di Alessandria in data _____ prot. n. _____ e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

li, _____

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 47 legge 8/6/1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Nesso, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno - 9 OTT, 1995 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. addi, - 9 OTT, 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

